STUDJ SULLE NORME SECONDO LE QUALI VA REGOLATA LA COMPETENZA...



STUDJ

sulle norme secondo le quali va regolata la competenza dell' Autorità giudiciaria in ordine alle disposizioni del Codice di Procedura Civile del Regno d' Italia ed altre leggi relative.



TREVISO
Tipografia Istituto Turazza
1871.

AVVERTENZA

Gli articoli col solo numero sono del Codice di Procedura Civile.

Proprietà dell' Istituto Turazza

PREMESSA

Scopo di questi studii si è unicamente di acquistare una nozione generale sulle competenze giurisdizionali e di raccogliere e coordinare almeno le principali disposizioni relative, sparse nei Codici ed altre leggi del Regno.

CAPO I.

Delle Autorità alle quali è affidata l' Amministrazione della giustizia.

Secondo l'ordinamento giudiciario la giustizia nelle materie civili e penali è amministrata da Conciliatori, Pretori, Tribunali Civili e Correzionali, Tribunali di Commercio, Corti d'Appello, e Corte di Cassazione. — *Ord. Giud. Art.* 1.

Nè il pubblico Ministero, nè i Cancellieri, gli Uscieri ed altri Ufficiali addetti ed applicati alle dette Magistrature, giusta l'antedetto Ordinamento, esercitano una giurisdizione propriamente detta. E come l'ufficio del primo si è la controlleria della esatta applicazione ed esecuzione della legge in genere, ed in ispecie negli affari nei quali sia implicato l'interesse di persone particolarmente protette dalla legge, perchè incapaci a difendersi da sè stesse, però sempre in via di requisizione e non in via di azione, così gli altri non sono che funzionarj aventi speciali attribuzioni nella trat-

tazione degli affari, ma non potere giurisdizionale propriamente detto, e quindi non è ad occuparsene in argomento di competenza giurisdizionale. Si potrà ad ogni modo fare qualche menzione in uno degli ultimi Capi di alcune disposizioni di legge che li riguardano.

All' invece è a dirsi che alcune attribuzioni speciali di competenza giurisdizionale sono dalla legge demandate ai Presidenti di tutti i Giudicj Collegiali sopra indicati, le quali pure saranno riportate in un apposito Capo.

CAPO II.

Delle circoscrizioni territoriali assegnate a ciascheduna delle Autorità giudiciarie per l' esercizio della loro giurisdizione.

La nostra legge amministrativa divide il Regno in Provincie, Circondarj, Mandamenti, e Comuni.

Ogni Provincia ha un Prefetto ed un Consiglio di Prefettura.

Ogni Circondario ha un Sotto Prefetto (tuttora presso di noi Commissario Distrettuale).

Il Mandamento, anche secondo la organizzazione amministrativa, si è la periferia entro cui esercita la giurisdizione, nell' ordine giudiciario, un Pretore; periferia che ha rapporto colle elezioni amministrative e colle attribuzioni che le stesse leggi amministrative, come quella sulla Guardia Nazionale, demandano ai Pretori.

Ogni Comune ha un Sindaco colla sua Giunta ed un Consiglio Comunale.

Secondo l' Ordinamento Giudiciario:

Ogni Comune ha il Conciliatore.

Ogni Mandamento ha un Pretore. Vi sono però anche dei vice Pretori applicati per l' intero Mandamento in sussidio ai Pretori, od assegnati ad uno o più Comuni colle funzioni proprie soltanto, od anche coll' ufficio di Conciliatori.

Nelle Città, ad istanza dei Consigli Comunali, possono istituirsi anche delle Preture Urbane, ma unicamente pei giudicj penali.

Non così avvi corrispondenza rispetto alle due altre periferie tra l' organamento amministrativo ed il giudiciario, mentre in questo sono designate coi termini generici di Distretto, di Circolo, e la legge si limita a stabilire:

Che vi ha un Tribunale Civile e Correzionale in ciascuno dei Comuni designati in apposita tabella. *Art.* 41. *O. G.*

E così quanto ai Tribunali di Commercio. *Art.* 52. *O. G.*

E così quanto alle Corti di Appello. *Art.* 64. *O. G.*

Come pure quanto alle Corti d' Assise, rispetto alle quali anzi la legge stabilisce: *Art.* 73. *O. G.*

Che ogni Distretto di Corte d' Appello comprende uno o più Circoli di Corti d' Assise, e che si possa con Reale Decreto ordinare la formazione di due o più Corti d' Assise in un medesimo Circolo, ed anche in Comune che non sia Capo - luogo.

Locchè può avverarsi anche pei Tribunali di Commercio, ove il bisogno della giustizia lo esiga, sentito il Consiglio Provinciale, ed il Consiglio di Stato. *Art.* 53. *O. G.*

È la Corte di Cassazione che dovrebbe essere unica per tutto il Regno, e quindi avere una territoriale giurisdizione estesa a tutte le parti del Regno. *Capo VII. O. G.*

Che se non potrebbesi *a priori* determinare la circoscrizione territoriale pegli altri Giudicj Collegiali, resterà sem-

pre fermo, che la competenza giurisdizionale di ciascheduno di essi non potrà di regola esercitarsi fuori di quel territorio, Distretto, o Circolo, che gli sia assegnato da Regio Decreto.

CAPO III.

Della Giurisdizione

La giurisdizione prende diversi nomi secondo le diverse specie degli oggetti a cui si riferisce, e cioè civile, commerciale, criminale, a seconda che trattasi di materie di mero diritto civile o commerciale o di punitiva giustizia; e così pure a seconda che viene esercitata nelle liti o fuori delle liti, chiamandosi la prima contenziosa e la seconda non contenziosa o volontaria. E siccome vi sono degli atti nei quali il Giudice interviene con cognizione di causa, comunque le parti non sieno in lite fra loro, così avvi una terza specie di giurisdizione, che dall' indole e natura degli affari assume il nome di giurisdizione mista. Quella contenziosa va poi a subire più distinzioni, a seconda delle quali è regolata la competenza delle varie Autorità della medesima specie.

La prima distinzione la si desume dalla qualità della azione, secondochè essa è personale o reale.

La seconda dal diverso stadio nel quale viene esercitata, secondo che esso sia di cognizione o di esecuzione.

La terza dal diverso grado, secondo che trattasi di una I. o II. Istanza.

È la sola giurisdizione spettante alla Corte di Cassazione, che non riconoscerebbe limitazioni sotto verun titolo ed in qualsiasi materia e stadio, ma che pure nell' esercizio della sua più lata e generale giurisdizione ha una limitazione *sui generis*, in quanto che ufficio ed attribuzione sua è di

conoscere, se contro la Sentenza pronunciata in grado di Appello ed impugnata col Ricorso per Cassazione, sussista taluno dei difetti determinati nell'art.º 517 Cod.º di Proc: per cui debba essere cassata e la cassi; locchè importa che la trattazione della causa si rinnovi, anche se il motivo della cassazione sia per ritenuta e dichiarata violazione o falsa applicazione della legge. Saranno a vedersi le disposizioni relative quando e da chi abbiasene lo scopo diretto, locchè non è qui necessario trattandosi unicamente la materia della competenza.

Soltanto giova osservare in punto alla giurisdizione attribuita dalla nostra legge alla Corte di Cassazione, che essa sta bensì in consonanza alla primitiva origine ed istituzione di un tale organo giudiciario, però con una modificazione essenziale portatavi dal nostro Codice, per effetto della quale va a risolversi quella qualunque limitazione d'ordine, ed a risultare generale e completa in tutti i suoi effetti la giurisdizione della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione è una istituzione pervenutaci dalla Francia, la quale secondo i principii da cui originava, propriamente parlando, non presenterebbe il carattere di una Autorità puramente giudiciaria, ma piuttosto di una Autorità intermedia tra il Sovrano autore della legge ed i giudici destinati ad applicarla; e perciò appunto il suo ufficio sarebbe limitato ad annullare i giudicii le quante volte si fossero ritenuti, od in ordine od in merito, in opposizione alla legge, ed a rinviare la causa ad altro giudice.

Quando venne introdotta la Corte di Cassazione in queste Provincie, sotto il primo Regno d'Italia, onde porre un limite all'inconveniente che più giudici, ai quali fosse séguito

il rinvio, pronunciassero in opposizione ai motivi dell' annullamento delle precedenti Sentenze, era stabilito che ove il secondo giudice avesse pronunciato in conformità al primo, a fronte dell' annullamento della Sentenza dello stesso, dovesse ritenersi ciò come una prova manifesta dell' oscurità della legge, e del bisogno di una interpretazione autentica per rischiararla, e per determinarne il vero significato; perlocchè era aperta la via al ricorso al Re onde ottenere l' interpretazione autentica della legge controversa; interpretazione alla quale poi tutti i giudici dovevano informare le loro decisioni.

Secondo il nostro nuovo Codice invece sono a distinguersi due specie di titolo, pel quale abbia luogo la cassazione di una Sentenza da parte della Corte.

Se questo sia per violazione delle norme di competenza, la Corte stabilisce su questa, e rimanda la causa all' Autorità competente, ed in ciò avvi esercizio di piena ed assoluta giurisdizione. *Art.* 544.

Se invece la Corte cassi la Sentenza per altri motivi, rimanda la causa all' Autorità giudiciaria, eguale in grado a quella che pronunciò la Sentenza cassata, e che sia più vicina alla medesima, con che va ad essere prorogata la di essa competenza.

Ove poi avvenga il caso che dopo la cassazione di una prima Sentenza anche la seconda, pronunciata in seguito al rinvio, venga cassata pegli stessi motivi, per cui fu cassata la prima, e quindi debbasi rinviare la causa ad un terzo giudice, questo deve conformare il proprio giudicio alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto, sul quale questa ha pronunciato. *Art.* 547.

Con tale disposizione del nuovo Codice va ad essere in via indiretta resa illimitata, generale, e piena la giurisdizione suprema della Corte di Cassazione.

E qui ritornando alle due suesposte distinzioni applicate alla giurisdizione Civile e Commerciale in I. e II. Istanza; Quanto alla prima, e cioè di azioni personali e reali, abbiamo, secondo il nostro Codice, *Art.* 70. che i soli Conciliatori non hanno giurisdizione quando si tratti di azioni reali sia sopra immobili, che sopra beni mobili, essendo per essi limitata alle sole azioni personali, sia Civili, che Commerciali relative a beni mobili, quando ai Pretori, Tribunali Civili, e Commerciali compete la giurisdizione per ogni specie di azione, sia personale che reale, e questa sia relativa tanto a beni mobili che a beni stabili. *Art.* 71. 81.

E rispetto alla seconda delle suddette distinzioni, è a notarsi, che per la nostra legge in sede di cognizione, tutte le Autorità sopra enunciate hanno una giurisdizione, entro la sfera della competenza determinata dalla legge medesima, ma che i Conciliatori non hanno qualsiasi giurisdizione propria in sede esecutiva; che i Tribunali di Commercio sono limitati a decidere le controversie sull' esecuzione degli atti contrattuali nei casi in cui la questione cada sull' esistenza, sull' entità o sulla interpetrazione di una obbligazione di competenza dei Tribunali di Commercio, mentre le altre controversie sull' esecuzione delle Sentenze e provvedimenti esecutivi, in qualunque materia, spettano al Tribunale Civile o al Pretore nella cui giurisdizione, si fa l' esecuzione, giusta le norme della rispettiva competenza per valore; e che finalmente ogni giurisdizione nel procedimento della esecuzione viene assegnata dalla legge alle sole Preture in tutto

quanto riguarda Beni mobili, ed ai Tribunali Civili in tutto quanto spetta a Beni immobili. *Art.* 570.

CAPO IV.

Dell' esperimento di conciliazione

Questo argomento sarebbe estraneo alle norme della competenza; ad ogni modo per quel qualunque indiretto rapporto che può avere, in riguardo alla sua specialità e brevità, credesi non inopportuno di qui inserirlo prima di procedere nella materia di giurisdizione contenziosa.

La nostra legge processuale non impone l' obbligo del previo esperimento di conciliazione per veruna azione di qualsiasi genere, che vogliasi esercitare in giudicio.

Per ogni caso però, che una parte lo voglia, sono designati come Ufficiali all'uopo incaricati, i Conciliatori, *Art.* 1. i quali, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie, semprecchè non si tratti di materia nella quale sieno vietate le transazioni. *Art.* 2.

La richiesta per la conciliazione è fatta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti, che si vuole chiamare in conciliazione, ha residenza, domicilio o dimora, ovvero si trova la cosa controversa. *Art.* 3.

Gli avvisi alle parti per le conciliazioni sono scritti dal cancelliere, che indica in essi l' oggetto e il giorno per la comparizione. *Art.* 4.

Il messo del comune notifica questi avvisi lasciandone copia alla persona, o alla residenza, o al domicilio, o alla dimora, e il cancelliere nota sull' originale la seguita notificazione.

Gli avvisi originali si consegnano alla parte istante.

Le parti possono farsi rappresentare nelle conciliazioni da persona munita di mandato speciale per quest' oggetto, ed autentico. *Art.* 5.

Se alcuna di esse non comparisca nel giorno e nell' ora stabiliti, non si ammettono altre richieste per la conciliazione, salvo che siano fatte da tutte le parti.

Quando le parti siansi conciliate, si forma processo verbale, che contenga la convenzione. *Art.* 6.

Il processo verbale è sottoscrito dalle parti, dal Conciliatore, e dal cancelliere.

Se le parti, od una di esse, non possono sottoscrivere, se ne fa menzione indicando il motivo.

Se una delle parti ricusi di sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta.

Non risucendo la conciliazione, il cancelliere ne fa menzione in apposito registro.

La conciliazione fatta da un tutore o altro amministratore o da chi non possa liberamente disporre degli oggetti sui quali cade la controversia, ha soltanto effetto quando sia approvata nelle forme di legge, e come ogni altra transazione. *Art.* 2.

Le conciliazioni sul falso proposte in via civile, non hanno effetto se non sieno omologate dall' Autorità giudiciaria. sentito il Ministero pubblico. *Art.* 2.

Salve queste due ultime condizioni, il processo verbale di conciliazione, quando l'oggetto della stessa non ecceda il valore di L. 30: — è esecutivo contro le parti intervenute. *Art.* 7.

Se l' oggetto della conciliazione ecceda il valore di L. 30: o il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudicio. *Art.* 7.

Perchè la parte cui spetta possa poi valersi del diritto esecutivo, competente alle convenzioni entro il limite suaccenato, il conciliatore può autorizzare la spedizione della copia del processo verbale nella forma propria delle sentenze.

CAPO V.

Della competenza in materia Civile e Commerciale, nello stadio di cognizione in I.ª Istanza,

La competenza è determinata per materia o valore; per territorio; per connessione o continenza di causa. *Art.* 67.

TITOLO I.

Competenza in ragione di materia,

Oltre la distinzione tra le cause che devono essere giudicate secondo il Civile diritto, da quelle che lo devono essere secondo il Codice di Commercio, e che quindi sono di materia civile le prime, e di materia commerciale le seconde, vi sono alcuni oggetti pei quali il Codice stabilisce una competenza speciale in ragione di materia, senza riguardo a valore e sono:

A.

Pei Tribunali Civili

a) Le controversie sulle imposte dirette od indirette, solo però dopo la pubblicazione dei Ruoli. *Art.* 71. 92.

b) Le contestazioni sopra un diritto, che si pretende leso da un atto della Autorità amministrativa.

c) Le controversie di stato, di tutela, di diritti onorifici ed altre di valore indeterminabile. *Art.* 81.

d) Le domande di rettificazione degli atti dello stato civile, e vertenze riguardanti le contravvenzioni alle disposizioni relative.

Quanto a quelle sub *b* è a notarsi che, a termini del capoverso dell'art. 4. della legge sul contenzioso amministrativo, i Tribunali sono limitati a conoscere degli effetti dell'Atto Amministrativo; che però questo non può essere rivocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti Autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.

B.

Pelle Preture

e) Le questioni di incompetenza elevate innanzi i conciliatori. *Art.* 456., 459.

f) Le alcune azioni seguenti, purchè, notisi bene, purchè proposte entro l'anno dal fatto che vi diede origine: *Art.* 82.

1. Le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici; alle siepi, chiudende, piante e ai frutti;

2. Le azioni possessorie;

3. Le azioni di danno temuto e denuncia di nuova opera, in conformità degli articoli 698. 699. del codice civile;

4. Le azioni dirette ad ottenere l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge e dai regolamenti o dagli usi locali riguardo al piantamento di alberi o di siepi;

5. Le azioni di sfratto per locazione finita, salvo il disposto dall'articolo 70; giusta il quale sono di competenza dei conciliatori anche le azioni relative alle locazioni di beni

immobili purchè la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione non ecceda il valore di L.re 30: — *Art.* 70.

E ritenuta questa sola eccezione, la competenza delle Preture per queste azioni di sfratto, e cioè per locazione finita, non riconosce limiti di maggior valore.

Riguardo alla azione di cui al progressivo N. 3. abbiasi presente che cesserebbe la competenza in ragione di materia ove *l'opera fosse già terminata.*

C.

Competenza nelle cause commerciali

La nostra legge nell'atto stesso in cui istituisce un giudicio speciale per queste cause, e cioè i Tribunali di Commercio, assegna anche ai Conciliatori ed ai Pretori la conoscenza in tale materia, però nei medesimi limiti del valore per essi determinato rispetto alle cause in materia civile. *Art.* 70. 71.

Oltre il limite assegnato ai Pretori, le cause in materia di commercio spettano ai Tribunali di Commercio propriamente tali, od ai Tribunali Civili, quando ne fanno le veci, con ciò per altro che essi Tribunali Civili dovranno farne menzione nella intitolazione delle Senteze *Art.* 84. 85. — Il Libro quarto Titolo I. del Codice di Commercio determina quali sieno le azioni e controversie appartenenti alla giurisdizione commerciale e sono:

Art. 723) Appartiene alla giurisdizione commerciale la cognizione.

1. Di tutte le controversie relative agli atti di commercio tra ogni sorta di persone;

2. Delle controversie relative alle lettere di cambio e ai biglietti all'ordine che hanno insieme firme di commercianti e di non commercianti, ancorchè riguardo a questi abbiano soltanto il carattere di semplici obbligazioni civili;

3. Delle azioni contro i capitani di navi, fattori, commessi ed altri subalterni di commercianti per i fatti solamente del traffico della persona alla quale sono addetti;

4. Delle azioni dei capitani di navi, fattori, commessi ed altri subalterni di commercianti, promosse contro gli armatori e commercianti, ristrettamente pure alle operazioni del traffico delle persone, alle quali essi sono addetti;

5. Delle azioni del passeggiere contro il capitano o l'armatore, e del capitano od armatore contro il passeggiere.

6. Delle azioni spettanti all'impresario di spettacoli pubblici contro gli artisti del teatro, e delle azioni spettanti a questi contro l'impresario;

7. Di tutto ciò che riguarda i fallimenti in conformità del libro III di questo Codice;

8. Delle controversie riguardanti la qualità di commerciante, o l'esistenza di una società commerciale;

Se la controversia riguarda la qualità ereditaria, la causa è rinviata alla giurisdizione civile competente, perchè sia provveduto sull'incidente, salva la cognizione del merito alla giurisdizione commerciale.

Art. 721) Non appartengono alla giurisdizione commerciale le azioni promosse contro il proprietario, il coltivatore, il vignaiuolo per vendita delle derrate prodotte dal suo fondo o dal fondo da lui coltivato, e quelle promosse contro il commerciante per il pagamento del prezzo delle derrate

e delle merci da lui comperate per uso proprio o della sua famiglia.

Art. 725) l'atto Se non è commerciale che per una sola delle parti contraenti, quella che promuove l'azione deve convenire l'altra al foro commerciale se questa è commerciante, al foro civile se non è commerciante.

Il Codice di Procedura stabilisce alcune norme speciali pei procedimenti avanti i Tribunali di Commercio, una delle quali deve qui essere ricordata, mentre per effetto di essa è tolta la competenza ai Tribunali di Commercio di pronunciare sugl' incidenti di falso, i quali sono demandati anche pelle Cause Commerciali al Tribunale Civille. *Art.* 406.

TITOLO II.

Competenza in ragione di valore

Sono di competenza dei conciliatori tutte le azioni civili o commerciali puramente personali e relative a beni mobili, il valore delle quali non ecceda Lire trenta. *Art.* 70.

Tutte le azioni invece civili o commerciali, sieno esse personali o reali, e relative a beni tanto mobili che immobili, le quali non sieno di competenza di altro giudice per ragione di materia, ed il cui valore essendo superiore alle Lire 30 non ecceda L. 1500 sono di competenza dei Pretori. *Art.* 71.

Tutte le azioni eccedenti in valore le L. 1500: — *Art.* 84. salva la diversa competenza in ragione di materia, vanno proposte innanzi i Tribunali di Commercio, se trattisi di materia commerciale, ed innanzi i Tribunali Civili, se di materia Civile, ed innanzi a questi, se costituiti con Sezione apposita di Commercio, in mancanza di Tribunale speciale di Commercio. *Art.* 84. 85.

Una eccezione è fatta dalla legge all' art: 71. riguardo alle azioni per prestazione di alimenti o di pensioni alimentari periodiche, o per la liberazione totale o parziale dalle obbligazioni relative, se la prestazione in controversia non ecceda il valore di annue lire duecento, essendone demandata la cognizione al Pretore.

Salva quella eccezione sta il limite della competenza Pretoriale in ragione di valore fino e non oltre alle sopra indicate lire mille cinquecento.

È però da avvertirsi, che sebbene la legge dichiari che il valore della causa si determina dalla domanda, ciò non deve intendersi applicato alla effettiva somma domandata, mentre in taluni casi la legge stessa deduce il giuridico valore determinante la competenza da altri elemen i.

Nulla sarebbe a dirsi pel caso che si domandi soltanto una somma capitale costituente la totalità originaria o la totalità residua di un credito da qualunque titolo dipendente senza accessorii, quando la somma non superi le lire mille cinquecento. *Art.* 72.

Ma se col capitale si domandino anche interessi già scaduti, spese già incontrate, danni pure di già patiti, ogni partita va sommata col capitale per il calcolo del valore della causa. *Art.* 72.

Che se la somma domandata sia parte di una maggiore obbligazione, il valore si desume dalla obbligazione intera, se questa, notisi, se questa è controversa.

Secondo l' art. 187. l' eccezione d' incompetenza per materia o valore può essere proposta in qualunque stato e grado della causa; ed il Giudice deve pronunciarla anche d' ufficio.

Con ciò si ha mezzo di formarsi il vero criterio della precedente disposizione, la quale contempla un estremo la cui esistenza sarebbe problematica all' atto della produzione della domanda.

Questa p. e. contempla il pagamento soltanto di interessi scaduti sopra un Capitale; interessi il cui importo non eccede le lire mille cinquecento. Il creditore adisce il giudicio innanzi al Pretore, additatogli dalla legge qual giudice competente.

Che se il citato in giudicio opponga eccezioni toccanti il Capitale, ne sorge tosto il motivo di incompetenza pel Pretore, e, venga questa o no opposta dal convenuto, deve pronunciarsi d' ufficio.

La Norma di giurisdizione Austriaca statuiva, che la Pretura, alla verificazione di un tal caso, dovesse trasmettere la Petizione cogli atti ulteriori al Tribunale competente perchè li continuasse.

Invece pel Codice Italiano la dichiarazione della incompetenza, sia che segua dietro proposta di una o di altra delle parti, sia d' ufficio, porta l' effetto del rinvio delle parti a provvedersi davanti il giudice competente.

Oltre le norme stabilite pei due casi sopra riportati, altre ne vengono date dalla legge per la determinazione del valore della causa negli altri casi.

1. — Nelle controversie per prestazione di rendita perpetua, temporanea o vitalizia di qualunque denominazione, (non confondibile cogli alimenti e prestazioni alimentari di cui sopra) il valore si desume dalla somma capitale espressa nell' atto di costituzione; in mancanza di tale determinazione nell' atto, lo si determina cumulando venti annualità, se trattisi di rendita perpetua, e dieci se di rendita vitalizia,

oppure per tempo indeterminato o determinato, ma non minore di anni dieci, senza distinzione tra le pensioni e rendite costituite sulla vita di una o più persone. *Art.* 76.

Quando la rendita sia per tempo minore di anni dieci il valore si determina cumulando le annualità.

Ciò per altro fermo il principio sopra esposto, che la competenza, anche rispetto alle dette azioni, va regolata in relazione alla somma che si domanda, per istabilire il giudice innanzi il quale questa va prodotta, salva la risultanza di una competenza diversa in quanto venga elevata controversia sul titolo della prestazione.

Cosi nelle controversie sulla validità o continuazione di una locazione, il valore si determina cumulando i fitti, le pigioni, le mercedi, di cui si contende, e gli accessorj. *Art.* 77.

Rimane a vedersi come si determini il valore nei diversi casi in cui l'oggetto della domanda non sia una somma in dinaro, ma una cosa mobile, immobile od un qualche diritto relativo.

Quanto alle cose mobili, come derrate, mobiglie ed in genere qualunque effetto mobile, il valore non determinato dal titolo è dichiarato dall'Attore nella sua domanda. *Art.* 80.

Ove l'Attore non ne faccia la dichiarazione, o il Convenuto non la accetti, il valore, se trattisi di derrate, si desume dai prezzi medii del mercato più vicino al luogo della prestazione; se si tratti di altri beni mobili, si presume che il valore sia di competenza dell'Autorità adita, salvo al Convenuto di farne la impugnativa nella prima risposta; nel qual caso il Giudice decide allo stato degli atti, se il valore della causa sia nei limiti della sua competenza. *Art.* 78.

Quanto ai beni immobili, se la controversia cade sulla proprietà dei medesimi, il valore della causa si determina moltiplicando per cento il tributo diretto verso lo Stato. *Art.* 79.

Se invece cade sull' usufrutto o sulla proprietà nuda, il valore si determina moltiplicando il tributo per cinquanta. *Art.* 79.

Che se poi la controversia versi sopra una servitù prediale, il valore di essa si determina da quello del fondo serviente. *Art.* 79.

E se versi sulla regolazione dei confini, il valore di essa si determina da quello della parte di proprietà controversa. *Art.* 79.

In tutti i casi nei quali il valore dell' immobile non possa determinarsi dal tributo, la causa si considera di valore eccedente le lire mille cinquecento. *Art.* 79.

Quando i capi di domanda sieno più, si sommano tutti per determinare il valore della causa, se dipendano dallo stesso titolo, e cioè dallo stesso fatto o documento dal quale emerge il diritto, che è il fondamento alla proposta azione; se dipendano da titoli diversi, si ha riguardo al valore di ciascuno preso separatamente. *Art.* 73.

Quando più persone chiedano in un medesimo giudicio da uno o più obbligati il pagamento della loro parte di un credito, il valore della causa si determina dalla somma totale. *Art.* 74.

E cioè si cumulano le somme da ciascheduno domandate e si ha riguardo alla somma complessiva.

E qui si ritornerà al principio sancito dal 2.° capoverso dell' Art. 72; che cioè si avrà la competenza determinata da questa somma complessiva della domanda, anche se essa sia

parte di una somma maggiore, fino a che non venga elevata controversia sul titolo.

Nelle controversie per sequestro o pignoramento il valore della causa si determina:

1. — Dal credito per cui si procede a questi atti, se si contenda intorno al diritto del sequestrante o pignorante, o intorno alle forme della procedura. *Art.* 75.

2. — Dal valore degli oggetti controversi se un terzo pretenda rivendicare in tutto o in parte le cose pignorate o sequestrate. *Art.* 75.

3. — Dal valore separato di ciascheduno dei crediti controversi e concorrenti, se si contenda sulla distribuzione del prezzo.

Si avverta però essere d'ordinario di competenza dei Pretori il concedere per qualunque valore il sequestro conservativo, e cioè del Pretore del luogo in cui questo deve eseguirsi, giusta la prima parte dell'Art. 926.

TITOLO III

Della competenza per territorio.

Trova qui una seconda essenziale applicazione la distinzione delle azioni in reali e personali.

Le azioni reali, quando riflettano beni immobili, e fra queste comprendonsi le azioni assegnate alla competenza dei Pretori dall'Art. 82; e quindi anche le azioni di sfratto per locazione finita, si propongono davanti l'Autorità giudiciaria del luogo, ove è posto l'immobile. *Art.* 93.

Quando questo sia soggetto a più giurisdizioni, l'azione è promossa davanti l'Autorità giudiciaria del luogo in cui è

posta la parte soggetta a maggior tributo diretto verso lo Stato oppure davanti l' Autorità giudiciaria del luogo, in cui sia posta una parte qualunque, e alcuno dei convenuti abbia domicilio o residenza. *Art.* 93

Le azioni reali quando riflettano beni mobili, e sieno possessorie, vanno proposte davanti l' Autorità giudiciaria del luogo ove seguì lo spoglio o la turbativa del possesso. *Art.* 93.

Fuori di questo caso la competenza per le azioni reali su beni mobili, va regolata colle stesse norme delle azioni personali.

Prima però di passare alle disposizioni relative generali sono a notarsi alcune eccezioni alle medesime e sono:

Si propongono davanti l' Autorità giudiciaria del luogo dell' aperta successione; *Art.* 94.

1. — Le azioni in petizione o divisione dell' eredità, e qualunque altra tra coeredi sino alla divisione;

2. — Le azioni in rescissione della divisione già fatta, o in garanzia delle quote assegnate, purchè proposte entro un biennio dalla divisione;

3. — Le azioni contro l' esecutore testamentario, purchè proposte prima della divisione, e, se la divisione non sia necessaria, entro un biennio dall' aperta successione;

4. — Le azioni dei legatarii e dei creditori della eredità, che non esercitano diritto reale sopra un immobile, se siano proposte nei termini indicati nel numero precedente.

Quando la successione siasi aperta fuori del Regno, si propongono davanti l' autorità giudiciaria del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni immobili o mobili da dividersi, e, in difetto, davanti quella del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza. *Art.* 94.

L'azione tra soci si propone davanti l'autorità giudiciaria del luogo in cui è il principale stabilimento della società. *Art.* 96.

Si propongono davanti la stessa autorità giudiciaria le azioni tra soci, anche dopo lo scioglimento e liquidazione della società, per la divisione e per le obbligazioni che da essa derivano, purchè proposte entro un biennio dalla divisione.

L'azione per rendimento di conti di una tutela o di una amministrazione, si propone davanti l'autorità giudiciaria del luogo in cui la tutela o l'amministrazione fu conferita o esercitata. *Art.* 97.

Quando sia convenuta una delle amministrazioni dello Stato l'azione deve prodursi davanti l'Autorità del luogo in cui fu contratta, o deve eseguirsi l'obbligazione, o in cui si trova la cosa mobile oggetto dell'azione. *Art.* 92.

Che se trattisi di affare o di atto pel quale sia stato eletto un domicilio speciale, elezione che risulti da prova scritta, la azione può essere proposta anche davanti l'autorità giudiciaria del luogo, in cui fu eletto il domicilio; lo che vale anche per le azioni esercibili in confronto di qualunque altra persona. *Art.* 95. 19.

Nelle controversie relative alle imposte dirette od indirette, la azione, anche quando la amministrazione dello Stato sia attrice, deve essere proposta davanti il Tribunale, nella cui giurisdizione è l'ufficio che deve riscuotere o che ha riscossa l'imposta. *Art.* 92.

Tutte le altre azioni personali o reali su beni mobili si propongono di regola davanti l'Autorità giudiciaria del luogo in cui il Convenuto ha domicilio o residenza, ed in quanto questo non abbia domicilio o residenza conoscinta, davanti l'Autorità giudiciaria del luogo in cui esso ha la dimora. *Art.* 90.

Quelle azioni che si esercitano contro una Società vanno proposte davanti l'Autorità giudiciaria del luogo, in cui è la sede dell'amministrazione, o si trova uno degli stabilimenti sociali con un rappresentante della società. *Art.* 90.

In tutti i casi però viene data dalla legge facoltà all'attore di proporre l'azione sia verso persone, che verso società, davanti l'autorità del luogo in cui fu contratta od in cui deve eseguirsi la obbligazione, od in cui si trovi la cosa mobile oggetto dell'azione, quando questa sia in sede civile, e così pure davanti l'autorità del luogo in cui fu fatta la promessa e la consegna della merce, o in cui deve eseguirsi la obbligazione, se trattisi di azione commerciale. *Art.* 91.

Tale eccezione facoltativa viene dedotta dalla disposizione dell'art. 1249. del Cod. Civ. secondo il quale il pagamento deve farsi nel luogo fissato dal contratto; e se trattisi di cosa certa e determinata e non sia fissato il luogo, il pagamento deve farsi nel luogo ove al tempo del contratto si trovava la cosa, che ne forma l'oggetto.

In tutti gli altri casi il pagamento si deve fare al domicilio del debitore, salvo ciò che è stabilito dall'altro art. 1508; in ordine al quale il compratore, ove nulla siasi stabilito col contratto, deve pagare il prezzo nel luogo in cui deve farsi la tradizione.

Se non che la scelta facoltativa, che il Codice di Procedura Civile accorda all'attore col surriportato art. 91; e cioè il diritto di proporre la sua azione, anzichè davanti l'autorità giudiciaria del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza od almeno dimora, davanti quella del luogo in cui vuolsi la esecuzione della obbligazione, è vincolata ad una condizione, che cioè, trattandosi di azione civile, il conve-

nuto *sia ivi citato in persona propria*; condizione che sarebbe in termini più ristretti ove trattisi di materia commerciale, mentre la legge usa per tal caso le parole *sebbene il convenuto non sia ivi citato in persona propria.*

Si presentano alquanto problematici gli estremi della condizione apposta dalla legge colle parole sopra riportate.

La citazione, pel disposto dell' art. 135, deve essere notificata alla persona del convenuto.

Pell' art. 136. chi non ha l' amministrazione de' suoi beni è citato nella persona del suo rappresentante. —

Chi ha limitata l' amministrazione dei suoi beni o non può stare in giudicio senza l' assistenza o l' autorizzazione altrui, è citato tanto in persona propria, quanto in persona di coloro la cui assistenza od autorizzazione è necessaria.

Gli art. 137. 138. determinano la persona alla quale deve notificarsi la citazione per le Società di Commercio; per la unione formata dai creditori; per la massa dei creditori prima dello stato di unione; pei Comuni, istituti pubblici e corpi morali in genere; per le amministrazioni dello Stato; per la lista civile, il patrimonio privato del Re, della Regina, dei Principi della famiglia Reale; ma non usa la parola *in nome ecc.* la quale sembra riferirsi alla citazione e non alla notificazione.

D' altra parte il capoverso dell' art. 181. dispone che ove il convenuto, nell' atto in cui fa dichiarare la contumacia all' attore, proponga dimande riconvenzionali, deve notificarle a questo *personalmente.*

Invece le parole *in persona propria* vengono usate nell' art. 474. giusta il quale il convenuto non citato in persona propria può fare opposizione alle Sentenze pronunciate in

sua contumacia; opposizione che non è ammessa, se la citazione è stata rinnovata a norma dell'art. 382.

E quest'ultimo articolo dispone, che quando la contumacia riguardi il convenuto, che non sia stato citato *in persona propria* l'attore per conseguire l'effetto indicato nel capoverso dell'art. 474 sopracitato può fargli *notificare* un nuovo atto di citazione.

In tale dispositiva di legge però non si usano le parole *in persona propria*, locchè escluderebbe che le parole stesse avessero riferimento alla *notificazione*, ma lo avessero unicamente alla citazione.

L'art. 39. d'altra parte prescrive, che la notificazione di qualunque atto, che la legge dichiari doversi fare alla parte personalmente, si fa mediante consegna di copia dell'atto nei modi stabiliti per la citazione.

Dunque, o alla persona mediante consegna ad essa della copia, (art. 135.) o nella casa in cui il convenuto ha residenza, e se la residenza non sia conosciuta, al domicilio, (art. 139,) o nella casa di residenza della amministrazione, o del rappresentante, (art. 139.) mediante consegna della copia ad uno della famiglia ecc. (art. 139,) o mediante deposito nella casa Comunale o consegna al Sindaco o a chi ne fa le veci, ed affissione di avviso alla porta di abitazione.

E per l'art. 141. a chi non abbia domicilio, residenza o dimora, la notificazione si fa mediante affissione alla porta esterna della sede dell'autorità giudiciaria, davanti la quale si propone la domanda, inserzione di un sunto della citazione nel giornale degli annunzii giudiciarì, e consegna di una copia al Ministèro pubblico. In quest' ultimo modo si fa notificazione anche a chi non abbia residenza, domicilio o dimora nel regno.

Che se esso abbia nello Stato un procuratore generale, può essere citato *nella persona* di questo, (Art. 142.)

Progredendo negli studii del Codice, si riuscirà a conoscere meglio il linguaggio ed il vero e proprio significato delle parole, anche se diverse l'una dall'altra.

Ritenutasi la opportunità in questo caso di ricorrere a qualche commentatore pratico, si ha che le parole *in persona propria* equivalgono all'altra *personalmente.*

Anche il codice di Procedura Sardo permetteva all' attore di chiamare il convenuto presso l'autorità del luogo in cui fu stipulato il contratto, purchè questo fosse *personalmente* citato, mentre si *trovava in tale Distretto.*

Se dunque il nostro Codice importa una disposizione eguale, avremo due estremi *ivi e personalmente* per le cause civili, ed uno, cioè *ivi*, o sia nel luogo presso la cui autorità si vuole citare il convenuto, per le cause commerciali, senza che occorra per queste la notificazione personale.

Con ciò rendesi ben difficile l'uso di libera scelta, accordata dalla nostra legge all'attore nei casi contemplati all'art. 91.

E già furonvi alcune decisioni di Corti d' Appello, che avrebbero mirato a dare una interpretazione alla legge, diretta a minorare quella difficoltà. (Veggasi la Sentenza 18 Marzo 1868. della Corte di Appello di Milano negli Annali di Giurisprudenza Italiana delle Corti 1868.)

Ma secondo altre, fra cui quella 27 Marzo 1867. della Corte di Cassazione di Firenze, inserita negli Annali suddetti, si ritenne non essere, nelle cause civili, il luogo del pagamento ragione di competenza pel giudice di esso luogo, se

il debitore non sia citato nel luogo medesimo, e con consegna in sue mani, in *persona propria.*

Se così deve essere, ben pochi saranno i casi nei quali gli attori possano approfittare della scelta facoltativa del foro di cui qui si è trattato, non solo in materia civile ma anche in materia commerciale.

TITOLO IV.

Della competenza per connessione o continenza di causa.

Avvi connessione assoluta e diretta fra diritti ed azioni relative, quando dipendano dal medesimo fatto o dal medesimo titolo e riguardino un medesimo oggetto.

La legge non esige tale assoluta o diretta connessione quando l'attore propone contro la medesima persona le proprie azioni e relative domande.

È libero dunque all'attore di proporre, con una sola citazione contro la persona del convenuto, tutte le proprie azioni e domande, anche se riguardino oggetti diversi e dipendano da fatti e titoli diversi, salvo solo che tutte le domande sieno, per la loro natura, specie e valore, di competenza del Giudice che viene adito.

E quanto al valore abbiamo veduto che non cessa la competenza propria del giudice, sebbene, sommate tutte le domande dipendenti da titoli diversi, eccedessero il limite di tale competenza, bastando che non la eccedano gli importi domandati in dipendenza ad un medesimo titolo fra quelli esercitati colla citazione.

Una tale libertà concessa all' attore, suggerita dal principio della economia di liti, non poteva ammettersi nel caso che più dovessero essere i convenuti; e perciò l' Art. 98 vi porta una restrizione in quanto che esige che, mancando la connessione delle persone, siavi la connessione o per identità di oggetto a cui si riferiscono le domande, o per identità del titolo o del fatto che costituisce il fondamento della domanda. *Art.* 98.

Basta dunque anche uno degli elementi di connessione suenunciati, e perciò potranno p. e. coimpetirsi da un legatario due persone diverse in base al medesimo testamento, e cioè uno degli eredi perchè gli consegni il cavallo, e l' altro perchè gli consegni l' anello, ove il testamento imponga ai due eredi il relativo obbligo separatamente, e così può domandarsi la somma rispettivamente ad essi incombente verso il detto legatario.

Che se l' attore abbia un' azione riguardante una medesima cosa, da esso esercibile in confronto di una persona per un titolo o fatto, ed in confronto di altra persona per altro titolo o fatto, potrà egualmente esercitare la sua azione in confronto di entrambe davanti lo stesso giudice con una sola citazione.

In tutti questi casi di connessione, la azione contro più persone, le quali per domicilio o residenza dovrebbero essere convenute davanti a diverse autorità giudiciarie, può essere proposta davanti l' autorità giudiciaria del luogo del domicilio o residenza di alcuna delle persone convenute. *Art.* 98.

Nè a tale libertà di scelta riservata all' attore il Codice impone restrizioni, in riguardo al maggiore o minore interesse che vi abbiano i convenuti, come facevasi dalla legge Austriaca.

Conseguente al principio di tale diretta connessione si è, che l'azione accessoria abbia a proporsi davanti l'autorità competente per la causa principale. *Art.* 99.

Guidata la legge dallo stesso principio della economia delle liti, e dalla vista di una più estesa e completa cognizione dei rapporti di diritto fra le parti, contempla altra specie di connessione o continenza di causa, desumendola dal rapporto che possono avere fra loro più cause, sia fra le medesime persone o sia fra persone diverse, se dipendenti da un medesimo titolo, e sia anche in talun caso da titolo diverso.

In ordine a tale rapporto, costitutivo connessione e continenza di causa, la legge la ammette nei seguenti casi da essa specificati. *Art.* 100.

Quando una delle parti eserciti il diritto di garanzia verso un terzo rispetto all'oggetto su cui versa la causa principale.

Quando il convenuto elevi contro la domanda dell'attore una azione di compensazione, la quale per sè non costituirebbe la eccezione propriamente detta e che i giuristi chiamano repulsiva.

Quando il convenuto elevi altre azioni in confronto dell'attore, non opponibili in via di mera eccezione repulsiva, nè in via di compensazione, ma esercibili di per sè stesse in via riconvenzionale, purchè dipendano o dal titolo dedotto in giudicio dall'attore, ovvero dal titolo che già appartenga alla causa principale come mezzo di eccezione. *Art.* 101.

In questi casi la legge demanda alla autorità giudiciaria, davanti cui pende la causa principale, anche cotali cause, come aventi connessione con essa, purchè non vi osti una incompetenza per materia o valore. *Art.* 101.

Basta poi che sussistano fra le medesime parti due cause, entrambe incominciate separatamente avanti la stessa autorità giudiciaria, perchè ad istanza di qualunque delle due parti possano, per titolo di connessione, o litis pendenza, unirsi e decidersi con una medesima Sentenza. *Art.* 229. *Reg.*

E qui, rispetto ai Conciliatori ed ai Pretori, statuisce la legge che anche nei casi di riconvenzione, ove entrambe le azioni, principale e riconvenzionale, stieno di per sè nei limiti della loro competenza per materia e valore, possono giudicare sopra entrambe, sebbene, riuniti i due valori, eccedano il limite della loro competenza. *Art.* 102.

Che se invece le azioni di riconvenzione eccedano il valore della ordinaria loro competenza, essi devono rinviare al Giudice competente per la riconvenzione tanto la causa riconvenzionale, che la principale alla quale si riferisce.

E quando nella causa principale sia contrapposta la azione di compensazione, stà di per sè la competenza dei Conciliatori, e dei Pretori, sia quando il credito opposto in compensazione stia nell' importo dell' ordinaria loro competenza, sia quando lo ecceda, ma non venga impugnato.

Che se siavi la eccedenza, o la opposizione rispetto al credito accampato per la compensazione, i Conciliatori o i Pretori devono rinviare le parti al Giudice competente pel credito eccedente od impugnato, sia per l' azione di compensazione, che per l' altra azione principale.

Ove però l' azione principale sia fondata su atto pubblico o giudiciale, scrittura riconosciuta o confessionale giudiciale, è facoltativo ai Conciliatori e ai Pretori di ritenere la causa principale e rimettere le parti davanti l' autorità giudiciaria competente per la decisione della controversia sul credito opposto in compensazione.

In tal caso eccezionale però i Conciliatori e Pretori che abbiano ritenuta la causa principale, possono bensì ordinare che la loro Sentenza sia eseguita, però sempre con cauzione.

Le azioni per pagamento di spese giudiciali, di onorari ai procuratori e periti, di diritti ai cancellieri, agli uscieri, e di salari o mercedi ai tipografi, e simili, sono di competenza dell'autorità giudiciaria, davanti cui fu promossa la causa che diede occasione alle dette azioni. *Art.* 103.

Per le cause di Cassazione si osserva il disposto dall' art. 571.

Quando una stessa causa sia stata promossa davanti due autorità giudiciarie egualmente competenti, o quando una controversia sia connessa ad una causa già pendente davanti un' altra autorità giudiciaria, essa deve decidersi da quella davanti cui è stata promossa preventivamente. *Art.* 104.

La citazione determina la prevenzione.

TITOLO V.

Disposizioni relative agli Stranieri

Lo straniero che non ha residenza nel Regno può essere convenuto davanti le autorità giudiciarie del Regno ancorchè non vi si trovi: *Art.* 105.

1. Se si tratti di azioni su beni immobili o beni mobili esistenti nel Regno;

2. Se si tratti di obbligazioni, che abbiano origine da contratti o fatti seguiti nel Regno, o che debbano avere esecuzione nel Regno;

3. In tutti gli altri casi in cui possa ciò farsi per reciprocità.

Oltre i casi indicati nell'articolo precedenle, lo straniero può essere convenuto davanti le autorità giudiciarie del regno per obbligazioni contratte in paese estero. *Art.* 106.

1. Se abbia residenza nel Regno, ancorchè non vi si trovi attualmente;

2. Se si trovi nel Regno, quantunque non vi abbia residenza, purchè sia citato in persona propria.

Quando lo straniero non abbia residenza, dimora, o domicilio eletto nel Regno, nè vi sia stabilito un luogo per l'esecuzione del contratto, l'azione personale o reale su beni mobili è proposta davanti l'autorità giudiciaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza. *Art.* 107.

CAPO VI.

Della competenza in materia Civile e Commerciale nello stadio di esecuzione

L'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo. *Art.* 553.

Sono titoli esecutivi: (a) le Sentenze definitive; (b) le ordinanze e gli atti, ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo; (c) gli atti contrattuali ricevuti da Notaro od altro Ufficiale pubblico. autorizzato a riceverlo. *Art.* 554.

E quando alla parte cui spetta, quella cioè a cui favore fu pronunciata la Sentenza o l'ordinanza, o fu stipulata la obbligazione, sia stato rilasciato il titolo esecutivo nelle forme e colla formula di legge, essa può provvedere da sè pel procedimento esecutivo a mezzo di un Usciere senza uopo di altro atto di giudice. *Art.* 555, 556.

In questo però ed in ogni caso in cui insorgano controversie sulla esecuzione della Sentenza, sia in materia civile, sia in materia commerciale, e così dei provvedimenti che condannano al pagamento di pene pecuniarie, o tassano o liquidano spese di giustizia, sono esse decise dal Tribunale Civile, o dal Pretore nella cui giurisdizione si fa la esecuzione, osservate le norme della rispettiva competenza. *Art.* 570.

Sono decise dal Pretore del Mandamento in cui si fa la esecuzione quelle che riguardano la esecuzione delle Sentenze dei conciliatori. *Art.* 570.

Se le controversie cadano sull' esecuzione delle Sentenze della Corte di Cassazione per le spese non tassate, per le indennità non liquidate, e le domande per danni maggiori da liquidarsi in seguito del rigetto del ricorso o rinuncia al medesimo, sono portate davanti l'autorità giudiciaria che pronunciò la Sentenza, della quale si chiedeva la cassazione. *Art.* 571.

Le controversie, riguardanti la restituzione di quanto si fosse conseguito in dipendenza della Sentenza cassata, appartengono alla cognizione dell' autorità giudiciaria a cui sarà dalla Corte di Cassazione rinviata la causa. *Art.* 571.

Non essendosi ordinato il rinvio, la cognizione appartiene alla autorità giudiciaria che pronunciò la Sentenza cassata.

Fin qui si disse delle controversie sulla esecuzione delle Sentenze; rispetto poi a quelle che si elevassero sulla esecuzione degli atti contrattuali spediti in forma esecutiva, regge lo stesso principio che le demanda alla competenza dei Pretori o Tribunali, osservate le norme della loro competenza; con ciò per altro, che ove la questione cada sulla esistenza, sull' entità o sulla interpretazione di una obbligazione di competenza dei

Tribunali di Commercio, ne spetta a questi la conoscenza, osservate le norme stabilite dalla legge per la loro competenza. *Art.* 750.

Ferme queste regole della competenza in sede esecutiva, la legge attribuisce ai Conciliatori entro il loro Comune, in quanto non risieda in esso un Pretore, ed ai Pretori entro la periferia del loro Mandamento, nei casi in cui all'atto della esecuzione insorgano difficoltà, che non ammettano dilazione, la facoltà di dare i provvedimenti temporanei occorrenti, anche se la causa non sia di loro competenza; con ciò per altro che devono rimettere le parti all'autorità giudiciaria competente *Art.* 572.

Determinata così la norma di competenza delle autorità giudiciarie per le controversie che insorgono sulla esecuzione, la quale, meno qualche eccezione, segue quella stabilita per le controversie nello stadio della cognizione in merito, la legge regola il procedimento degli atti esecutivi, demandando ai Pretori quelli che si riferiscono ai beni mobili, ed ai Tribunali Civili quelli che si riferiscono a beni immobili, come ai relativi Capi del Codice. Titoli II e III del Libro I. —

CAPO VII.

Competenze giurisdizionali in materie miste

Fin qui si riportarono le disposizioni di legge relative alla competenza delle autorità giudiciarie pegli affari strettamente e puramente trattati in sede contenziosa.

Il Codice di Procedura, nel Libro III, contiene le disposizioni relative alle talune materie che vanno trattate in camera di consiglio, e da esse si desumono le norme di competenza

riferentesi alle materie medesime; alcune delle quali appartengono puramente e semplicemente alla volontaria giurisdizione, tali altre hanno un carattere misto, in quanto riflettono ed importano esse pure conflitto di parti, sebbene non sia istituita fra loro una lite formale.

Giova pertanto conoscere le attribuzioni in via di competenza delle diverse autorità, sia per le prime, sia per le seconde; ma facendosi riserva per quelle in altro studio, diretto alla conoscenza di tutto quanto riguarda le tutele e le cure, basterà qui occuparsi unicamente di queste.

Materie di carattere misto

I.

Azioni Civili contro le Autorità giudiciarie.

Quando trattisi di azioni contro i Conciliatori, Pretori e Tribunali Civili e di Commercio, contro alcune delle loro sezioni o alcuno dei Giudici, o del Procuratore del Re o alcuno dei suoi Sostituti, la decisione spetta alla Corte d' Appello, sopra ricorso della parte, previe due istanze alla stessa autorità contro cui vuolsi promuovere la azione, e previa domanda ed ottenimento di autorizzazione da parte della stessa Corte d'Appello. *Art.* 785. 786.

Se la azione riguardi una Corte di Appello, alcuna delle sue Sezioni, alcuno dei Giudici, od il Procuratore Generale, o talun suo Sostituto, spetta il decidere alla Corte di Cassazione, sopra semplice ricorso, premesse le due istanze e l'ottenimento della autorizzazione della Corte stessa.

Se all'invece l'azione riguardi una delle Sezioni della Corte di Cassazione o taluno dei suoi Consiglieri, è proposta davanti

un' altra delle Sezioni; e se contro il Procuratore generale od alcuno dei suoi Sostituiti è proposta davanti la Sezione prima.

L' autorizzazione è chiesta con ricorso sottoscritto dalla Parte o dal Procuratore legalmente esercente, munito di mandato speciale per quest'oggetto, da unirsi al ricorso, insieme ai documenti sui quali la domanda è fondata.

In esso ricorso sono indicati i fatti ed i mezzi di prova; e se vi abbiano in esso espressioni ingiuriose, chi lo ha sottoscritto è punito con multe, ed il Procuratore anche con la sospensione per un tempo non maggiore di sei mesi, salva in tutti i casi l' azione penale. *Art.* 786.

II.

Disposizioni relative agli Assenti.

Le decisioni sulle domande per dichiarazioni di assenza, per immissione in possesso temporario dei beni dell' assente e per ammissione di cauzione, spettano ai Tribunali Civili. *Art.* 794.

III.

Oggetti matrimoniali.

Sono demandate ai Tribunali le decisioni.

a) Sulle opposizioni al matrimonio; *Art.* 797.

b) Sui ricorsi contro l' Uffiziale dello stato Civile che rifiuta o di procedere alle pubblicazioni, o la celebrazione del matrimonio;

c) Su quello della moglie contro il rifiuto del marito ad accordarle la autorizzazione pegli atti, pei quali questa se le rende necessaria;

d) Sulle domande di autorizzazione fatte dalla moglie stessa, nei casi in cui trovisi in opposizione di interesse col marito, o sia legalmente separata da esso per sua colpa, o per colpa di entrambi, o per mutuo consenso;

e) Sulle domande di separazione personale dei conjugi sia consensuali, sia dirette dall' uno in confronto dell' altro.

IV.

Oggetti di tutela.

Spettando al Tribunale autorizzare la vendita dei beni immobili dei minori, e determinarne le condizioni, è lo stesso Tribunale che nel caso in cui il compratore non adempia gli obblighi importati dalla vendita, decide sulla vendita a spese e rischio di quello, pronunciando, dietro citazione del medesimo, la relativa Sentenza. *Art.* 831.

Sono di competenza dei Tribunali anche le domande di interdizione, o di inabilitazione, sulle quali pronunciano Sentenza, e così pure quelle per revoca dell' una o dell' altra. *Art.* 836. 842.

V.

Rettificazioni degli atti dello Stato Civile

Anche le domande per tali rettificazioni vanno decise dai Tribunali. *Art.* 845.

VI.

Vertenze relative alle successioni.

Il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell' erede.

Tutte le pratiche però che possono occorrere per l'accettazione ereditaria, rinuncia, opposizione e rimozione dei sigilli, inventario ed altre relative alla sostanza ereditaria, sono dalla Legge demandate al Pretore. Devesi quindi rimettere ad esso immediatamente il Processo Verbale di apposizione dei sigilli a cui fossesi fatto luogo dal Conciliatore, che vi è autorizzato in caso di urgenza, ove nel Comune non abbia sede un Pretore.

All' erede con beneficio dell' Inventario la autorizzazione alla vendita deve darsi dal Pretore se trattisi di cose mobili, e dal Tribunale se di immobili.

La competenza per le domande di approvazione delle transazioni che sieno stipulate dall'erede beneficiario, o dal Curatore all'eredità giacente; quella per le domande di divisione e di separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell' erede, va regolata a seconda del valore, spettando al Pretore fino all' importo di L. 1500: —, ed al Tribunale per gl' importi superiori. *Art.* 881. 882. 883. 899. 900.

Le domande di validità o di nullitá dell' offerta di pagamento o del deposito si fanno con citazione davanti l' autorità del luogo in cui si fece l' offerta od il deposito. *Art.* 908.

Capo VIII.

Attribuzioni speciali toccanti la competenza demandata dalla legge ai Conciliatori, Pretori e Presidenti dei Tribunali

Le attribuzioni speciali, che qui vogliorsi riportare, non costituiscono in senso proprio una eccezione alle norme generali di competenza sopra compendiate, mentre anzi talune

sono a considerarsi come una irradiazione della competenza stessa, e ciò quanto ai Conciliatori e Pretori, ed una misura di mero ordine quanto ai Presidenti, nella sfera degli affari spettanti al Tribunale, di cui formano parte principale, e le altre contemplano funzioni e provvedimenti temporanei, salve le deliberazioni della Autorità giudiciaria competente, alla quale devonsi rimettere le parti interessate.

TITOLO I.

Dei conciliatori

1. I Conciliatori possono nominare Curatori alle persone senza rappresentanza da citarsi avanti di loro.

2. Giusta l'art. 726 del Codice di Commercio il Conciliatore, che risiede in luogo ove non siavi un Pretore, può, insorgendo delle contestazioni in tempo di fiera o mercato, alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione, ancorchè la causa non sia di sua competenza, dare i provvedimenti temporanei che stima opportuni, rimettendo però le parti davanti l'autorità competente. *Art. 726. Cod. Com.*

3. Sotto la medesima condizione che trattisi di luogo fuori della residenza del Pretore, e colla stessa riserva di rimettere le parti al Giudice competente, i Conciliatori sono autorizzati a dare provvedimenti temporanei, allorchè sorgano difficoltà in atti di esecuzione che non ammettano dilazione.

4. I Conciliatori sebbene non abbiano una competenza loro propria in sede di esecuzione, possono autorizzare il pignoramento sui mobili immediatamente dopo la notificazione del precetto di pagamento al debitore, e dopo la notificazione della sentenza che riconosce il debito, e ciò rispetto alla

esecuzione la quale abbia luogo nel loro Comune, in cui non risiede il Pretore, e solo nei casi nei quali potrebbe farlo il Pretore, e cioè quando vi sia giusto timore di danno nel ritardo. *Art.* 578.

5. Essi provvedono sulle domande per avere copie di atti del loro ufficio che venissero rifiutate. *Art.* 916.

6. Possono anche autorizzare la spedizione di nuove copie in forma esecutiva, sotto le norme e condizioni determinate dalla legge. *Art.* 557.

7. Sono autorizzati, nei casi che richiedono pronta spedizione, di abbreviare i termini stabiliti dalla legge nell' art: 147.

Dei Pretori

1. Le facoltà attribuite ai Conciliatori, ai progressivi N: 1. 5. 6. 7., spettano ai Pretori, per quanto riguarda immediatamente gli affari proprj del loro ufficio —

2. Le altre ai N: 2. 3. 4. spettano più propriamente ai Pretori, e sono esercibili, come si è veduto, dai Conciliatori soltanto in mancanza sul luogo dei Pretori.

3. Fermo il principio che il sequestro, quando la domanda sia connessa a causa già pendente, può concedersi soltanto dal Pretore, o dal Presidente del Tribunale o della Corte davanti cui pende la causa; ove vi sia urgenza, la legge dà facoltà di accordarlo per qualunque valore al Pretore del Mandamento in cui deve eseguirsi. Fuori del caso suddetto la facoltà di accordarlo per qualunque valore è demandata al Pretore del luogo in cui deve eseguirsi. Può per altro essere accordato tanto dal Pretore che dal Presidente del Tribunale, che sarebbero competenti a conoscere della causa principale, in quanto ne sia ad essi diretta la domanda

Essendo poi riservato il giudicio e sull'obbligo della prestazione e sull' idoneità della cauzione, nei casi di sequestro, alla Autorità che lo ha accordato, ne viene che tale attribuzione spetterà al Pretore in tutti i casi in cui sia stato da esso decretato. *Art.* 926. 927.

Lo stesso ha luogo per gli altri atti relativi e così pel giudizio di conferma o rivocazione del sequestro, salva però la remissione al giudice competente della causa sulla sussistenza o meno del credito pel quale venne accordato, e conseguenti questioni di danno. *Art.* 931.

4. Il Pretore procede alla ispezione degli atti dello Stato civile.

5. Esso firma i registri delle Cancellerie dei Conciliatori. *Art.* 177. R.

6. Una offerta di deposito, come può farsi a mezzo di Notaro, lo può a mezzo di usciere o cancelliere della Pretura.

La domanda di validità o nullità della offerta, a parità di quella del deposito, deve proporsi alla Autorità giudiciaria del luogo in cui la offerta o il deposito furono fatti, che sia competente per materia e valore, in quanto non sia proposta in via incidentale in un giudicio già pendente.

Anche la designazione del luogo in cui debba eseguirsi il deposito, in quanto non sia fatta dalla legge, la fa il giudicio competente come sopra.

Nel caso speciale però in cui trattisi che la cosa dovuta sia un determinato corpo da essere consegnato nel luogo in cui si trova, ed il creditore non si presti ad ivi riceverla, provvede il Pretore del luogo sopra la istanza della parte, salvo che l'istanza non sia proposta in via incidentale in un giudizio già pendente. *Art.* 1266. C. C. 912.

7. Le sentenze arbitramentali vengono depositate nella Cancelleria Pretoriale del Mandamento in cui furono pronunciate, e spetta al Pretore il renderle esecutive con Decreto. *Art.* 24.

8. Sulla istanza verbale del debitore arrestato, che chiede di essere sentito prima che sia condotto nel luogo dell'arresto, provvede il Pretore del mandamento in cui si trova, se il debito non ecceda le L. 1500. *Art.* 755.

9. È ufficio del Pretore il procedere alla collazione delle copie rilasciate da un depositario pubblico, le quante volte ne abbia delegazione dal Presidente del Tribunale, e così di un atto prodotto in un giudicio pendente innanzi di esso. *Art.* 918. 919.

10. I provvedimenti nei casi di denunzia di nuova opera o di danno temuto spettano al Pretore del luogo, coll'obbligo di rimettere le parti al giudicio competente, in quanto egli nol fosse per materia o valore. *Art.* 938. 940.

Il deposito del testamento olografo, da eseguirsi presso un Notajo del luogo in cui si è aperta la successione, e così pure l'apertura e pubblicazione di un testamento ricevuto in forma segreta, devono farsi in presenza del Pretore, il quale vidima la carta in cui si contiene il testamento, in calce di ciaschedun mezzo foglio, in unione al Notajo ed a due testimonj, e firma con essi il relativo processo verbale.

Spetta al Pretore, in seguito a tali pratiche, il dare quei provvedimenti conservativi che credesse opportuni, in via di urgenza, a cautela degli interessati Art. 912. 913. 914. 915. Cod. Civ.

Anche la restituzione di un testamento segreto od olografo, chiesta dal testatore, deve farsi dal Notajo, o dall'Ufficiale

dell' Archivio, presso cui si trova depositato, in presenza del Pretore del Mandamento, il quale deve particolarmente accertarsi dell' identità della persona del testatore, e firmare col Notajo o coll' Ufficiale e due testimonj il relativo processo verbale. Art. 922. Cod. Civ.

Dei Presidenti

1. — Le facoltà che la legge demanda ai Conciliatori, ai N: 1. per la nomina di Curatori, 5. pel rilascio di copie in genere, 7. per l' abbreviamento dei termini, e per la citazione in via sommaria in casi d' urgenza, ripetute anche pei Pretori, sono, pegli affari di spettanza dei Tribunali, demandate al Presidente dei medesimi.

2. — Le domande di sequestro, nei casi che non sieno demandate per legge ai Pretori, vanno prodotte al Presidente del Tribunale, il quale ne dà evasione con Decreto.

3. — Tutti gl' incidenti di regola sono proposti al Presidente: Il Presidente, se le parti sieno d' accordo sulla risoluzione, provvede per l' esecuzione. *Art.* 181.

Se le parti non sieno d'accordo, il Presidente le rimette a udienza fissa per la risoluzione dell' incidente o anche del merito.

Però, nei casi d' urgenza, il Presidente, sentite le parti, può risolvere l' incidente, e dichiarare esecutiva la sua ordinanza, non ostante reclamo, con cauzione o senza. *Art.* 182.

Sul reclamo dall' ordinanza del Presidente, questi rimette le parti ad istanza dell' opponente a udienza fissa. *Art.* 183.

4. — Il Presidente può delegare a uno dei giudici le facoltà a lui attribuite nella materia degli incidenti. *Art.* 186.

5. — Le domande per ammissione di esami testimoniali a perpetua memoria, quando vi sia giudicio pendente, vanno prodotte al Presidente, e questi ha la facoltà di ammetterle con ordinanza, la quale è esecutiva non ostante reclamo, opposizione o appello. *Art.* 251.

6. — La nomina di un Perito per la stima di stabili da vendersi, spetta al Presidente; e così la destinazione della udienza in cui deve farsi l'incanto. *Art.* 664. 666.

7. — Il Presidente può dispensare dal deposito occorrente per offrire all'incanto di beni immobili. *Art.* 672.

8. — Spetta al Presidente, sopra istanza dell'acquirente beni all'Asta, dichiarare con Decreto aperto il giudicio di graduazione. *Art.* 728.

9. — Il Presidente assume l'istanza verbale di un debitore arrestato, in conformità a quanto si è veduto pei Pretori, e dà i relativi provvedimenti.

10. — Spetta al Presidente la tassazione delle spese giudiciali, dell'onorario dei Periti, dei Procuratori ed Avvocati. *Art.* 379.

11. — Nella vertenza relativa ai rendimenti di conti, in esito alla sola loro produzione, e quando l'esatto ecceda le spese, il Presidente, sulla istanza della parte interessata, ordina il pagamento del sopravanzo, senza che perciò s'intenda approvato il conto, e la ordinanza emessa da esso ha effetto di Sentenza spedita in forma esecutiva, e non si ammette reclamo contro la stessa. *Art.* 321.

12. — La legalizzazione delle firme dei funzionarj dell'ordine giudiciario, dei Notari e dei Conservatori delle ipoteche deve sempre essere fatta dal Presidente. *Art.* 119. Reg.

13. — Sopra il ricorso contro il rifiuto o ritardo di un pubblico depositario a spedire copia degli atti che esso ritiene, delibera il Presidente, sentito il ministero pubblico, e così sulla domanda della collazione, delegando il Pretore per la esecuzione. *Art.* 914. 918.

CAPO IX.

Della competenza in materia civile e commerciale in grado d' Appello

I Pretori pronunciano in grado d' Appello sulle Sentenze dei Conciliatori, limitatamente però alle questioni di competenza, mentre all' infuori di questa materia tali Sentenze sono inappellabili. *Art.* 481.

L' appello contro le Sentenze degli arbitri, in quanto sianvi soggette, si propone davanti al Tribunale Civile o di Commercio, quando le questioni civili o commerciali sarebbero state di competenza dei Pretori; si propone invece davanti le Corti d' Appello, quando le questioni sarebbero state di competenza di un Tribunale Civile o di Commercio nel raggio loro giurisdizionale. *Art.* 29.

Le Corti d' Appello pronunciano anche sui reclami in materia elettorale ed amministrativa, come dalle leggi speciali che vi si riferiscono. Veggansi in proposito l' art. 93 dell' ordinamento giudiciario, l' art. 54 della Legge Elettorale 20 Novembre 1859, ed i Decreti 17. Dicembre 1860 N: 4512. 4513.

E qui si noti che in conformità a quanto si è veduto pei Presidenti dei Tridunali di I. Istanza, spettano anche ai

Presidenti delle Corti d' Appello le attribuzioni speciali, e per la citazione sommaria in casi di urgenza, e per l' abbreviamento dei termini, e pelle proposte sugli incidenti, e pella ammissione della prova testimoniale a perpetua memoria, e pella decretazione di sequestri che sieno connessi a cause portate in appello.

Lo stesso deve ritenersi rispetto alle altre tutte, alle quali si aggiunge quella della legalizzazione delle firme dei funzionarj ed ufficiali della loro giurisdizione, non che la legalizzazione, in luogo di quella del Ministero della Giustizia, degli atti da spedirsi all' estero, quando tale legalizzazione fosse dal Ministero degli affari esteri delegata ad una Autorità amministrativa.

Rimarrebbe a dirsi della Corte di Cassazione, rispetto alla quale in materia di competenza non si potrebbe qui che ripetere quanto si è detto nel Capo II.

Soltanto si ricorderà che anche il Presidente della Corte di Cassazione può abbreviare i termini pella presentazione del Ricorso coi documenti annessi e coll' atto originale di notificazione, e del contro ricorso, stabiliti dagli art. 526 e 530, e che al primo Presidente spetta la legalizzazione delle firme dei funzionarj ed ufficiali dipendenti dalla Corte.

CAPO X.

Disposizioni generali in materia di competenza

Nessuna Autorità giudiciaria può delegare ad altra la propria giurisdizione, salvi i casi stabititi dalla legge. *Art* 68.

La giurisdizione non può essere prorogata dalle parti, salvi i casi stabiliti dalla legge. *Art.* 69.

Uno dei casi nei quali la legge stessa ammette la delegazione di un giudicio diverso da quello a cui spetterebbe in via ordinaria la giurisdizione, è contemplato dagli art. 126 e 127, dei quali si dirà in seguito.

La nostra legge ammette il diritto delle parti in lite, in determinati casi e per determinati motivi, a ricusare il Gindice a cui spetterebbe la trattazione dell' affare. Veggasi il Capo III. del Titolo II. nel libro I. *Art.* 116.

Egualmente poi nello stesso Capo III. impone l' obbligo ai giudici di astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, ancorchè non proposto. *Art.* 119.

Ed inoltre è data facoltà alle Corti ed ai Tribunali di concedere il diritto di astensione ai giudici per ragioni di convenienza che non siano annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione. *Art.* 119.

La cognizione dei motivi di ricusazione spetta, se di Conciliatore, al Pretore; se di quest' ultimo, al Tribunale Civile. *Art.* 120.

Quando trattisi di giudice di un Tribunale o di una Corte, spetta al Tribunale o alla Corte a cui essi appartengono.

Ciò che si dice dei Giudici vale anche pegli Ufficiali del Pubblico Ministero.

Quando sia ammessa la ricusazione, e quindi anche la astensione di un Conciliatore o di un Pretore, la stessa Autorità che la ammise, designa un altro Conciliatore o Pretore, salvo che le parti siano d' accordo di portare la causa davanti il supplente del Giudice ricusato. *Art.* 127.

Contro le Sentenze pronunciate sulla ricusazione di un Conciliatore o di un Pretore non è ammesso appello. *Art.* 128.

Quando trattisi di un giudice di Tribunale, venendo ammessa la ricusazione dal Tribunale medesimo, viene provvisto dal Presidente per la sostituzione.

Ma se, per la ricusazione di più giudici di un Tribunale, non ne rimanesse un numero sufficiente per pronunciare sulla ricusazione, e non si possa provvedere nel modo stabilito dalla legge sull' ordinamento giudiciario, spetta alla Corte d' Appello, sopra ricorso della parte, rimettere la causa ad altro Tribunale, il quale, se ammette la ricusazione, pronuncia anche nel merito. *Art.* 126. 48. O. G.

Contro le sentenze pronunciate dai Tribunali in materia di ricusazione, le parti hanno il rimedio dell' appellazione. *Art.* 128.

Che se una delle parti pretenda che vi sia urgenza di procedere alla esecuzione di un atto di istruzione, il Tribunale può ordinare che vi si proceda da altro Giudice, sebbene abbia rigettato la ricusazione.

Altro caso di delegazione di un diverso giudice si è quello, in cui una Sentenza sia cassata dalla Corte per qualunque motivo che non sia di violazione delle norme di competenza, nel qual caso la Corte rimanda la causa ad altra Autorità giudiciaria, eguale in grado a quella che pronunciò la sentenza cassata, e che sia più vicina alla medesima. *Art.* 544.

Secondo il Codice si hanno due soli elementi di competenza qualificati d' ordine pubblico, e sono quelli che riguardano la materia od il valore.

Egli è appunto perciò che la legge ammette la eccezione d' incompetenza per ciascheduno di questi due titoli, in qualunque stato e grado della causa in cui venga proposta dalle parti. *Art.* 187.

E non è la sola parte convenuta che possa proporla, ma anche la stessa parte attrice.

Che anzi la Autorità giudiciaria medesima deve pronunciarla anche d' Ufficio.

In ogni altro caso la eccezione d' incompetenza è facoltativa per la parte convenuta, nè si può pronunciare d' ufficio.

Essa però deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa, mentre, ove nol si facesse, la legge ritiene tacitamente prorogata, anche dalla parte convenuta, la competenza del giudice adito dall' Attore.

La legge, nel preferire il giudice personale del convenuto, mira a favorirlo, onde non possa essere assoggettato a maggiori cure e spese, anche nella eventualità che potrebbe venire assolto della domanda.

E nell' autorizzare la istituzione della lite nel luogo della stipulazione del contratto, od in cui deve esso eseguirsi, ha un conveniente riguardo all' Attore, o meglio al diritto che gli attribuiva la stessa parte convenuta nella contrattazione.

E finalmente nel designare, pelle azioni reali sopra immobili, il giudice del luogo in cui questi si trovano, contempla un beneficio per entrambe le parti, in quanto la causa possa più facilmente, e con maggiore conoscenza, e con minori spese venire decisa dal giudice del luogo.

Per la legge però torna indifferente che le cause vengano trattate e sentenziate da un giudice piuttosto che da un altro, quando appartengano a quel grado di giurisdizione, e cioè a quella materia, e stiano entro i limiti del valore, pei quali essa gli attribuisce la giurisdizione.

Lo stesso dicasi delle disposizioni contenute nel Capo II. Titolo II. del libro I. del Codice, le quali versano sul

modo di regolare la competenza fra i giudici, e sui conflitti di giurisdizione.

In quelle disposizioni è accennata la declinatoria di foro per litispendenza, la quale, a parità delle altre, va proposta dalle parti, se lo credano del loro interesse.

Ma oltre tale declinatoria vengono anche ammesse le parti a domandare il regolamento della competenza per l' effetto, che essendo stata promossa una medesima causa, od essendosi promosse due cause tra loro connesse davanti due o più Autorità giudiciarie, abbia a seguire un solo giudicio. *Art.* 108.

Questa domanda del regolamento va prodotta davanti l' Autorità giudiciaria immediatamente superiore, da cui le medesime sarebbero dipendenti.

Tale Autorità superiore sarebbe il Tribunale di circondario ove trattisi di due mandamenti del circondario medesimo; la Corte d' Appello se i due mandamenti appartenessero a due diversi circondarj compresi nel raggio giurisdizionale di essa Corte; e così se di due Tribunali; e la Corte di Cassazione se trattisi di mandamenti o Tribunali nel raggio giurisdizionale di due Corti d' Appello.

La predetta domanda può proporsi sia durante la pendenza sulla declinatoria di foro, sia anche dopo che questa declinatoria sia stata definitivamente rigettata.

Nol si potrebbe però più ove l' autorità giudiciaria competente a provvedere sul regolamento della competenza abbia, rigettando la declinatoria, pronunciato anche sul merito della causa.

La domanda per regolamento della competenza ha luogo colle medesime norme, anche quando due o più Autorità

giudiciarie si siano dichiarate competenti o incompetenti a conoscere di una controversia. *Art.* 115.

CAPO XI.

Avvertenze e nozioni relative alla materia della competenza.

1. Dei militari.

Anche i militari sono soggetti alla legge generale, nelle materie civili, ed alla giurisdizione relativa, essendo soltanto pei reati militari e marittimi che la giurisdizione per essi è regolata da leggi speciali.

2. Dei Consolati.

La competenza dei Consoli e dei Tribunali Consolari istituiti fuori del Regno, secondo le norme del diritto internazionale, è regolata da leggi speciali. Veggasi la legge 15 Novembre 1865 N. 2804.

3. Della esecuzione degli atti delle Autorità straniere

Credesi conveniente di riportare qui il relativo Titolo XII. del Libro II. del Codice.

Art: 941. La forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiciarie straniere è data dalla Corte d' Appello, nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, premesso un giudizio di delibazione in cui la corte esamina:

1. Se la sentenza sia stata pronunciata da un' autorità giudiciaria competente;

2. Se sia stata pronunciata, citate regolarmente le parti;

3. Se le parti siano state legalmente rapperesentate, o legalmente contumaci;

4. Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico, o al diritto pubblico interno del Regno.

Art. 942. Il giudicio di delibazione è promosso con citazione in via sommaria degli interessati e deve sentirsi il ministero pubblico.

La parte che lo promuove deve presentare la sentenza in forma autentica.

Se l'esecuzione di una sentenza sia richiesta nelle vie diplomatiche, e la parte interessata non abbia costituito un procuratore che promuova il giudizio di delibazione, la Corte d'Appello, sulla istanza del ministero pubblico, nomina d'ufficio alla stessa parte un procuratore, che lo promuove in nome di lei.

Art: 943. Per l'esecuzione nel Regno di provvedimenti di sequestro dati da autorità giudiciarie straniere, si osservano le disposizioni dei due articoli precedenti in quanto siano applicabili.

Art. 944. La forza esecutiva agli atti autentici ricevuti in paese estero è data dal Tribunale civile del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo giudizio, in cui devono osservarsi le norme stabilite dagli articoli 941. 942. in quanto siano applicabili.

Art 945. Le sentenze e i provvedimenti delle autorità giudiciarie straniere riguardanti esami di testimoni, perizie, giuramenti, interrogatorii, od altri atti d'istruzione da farsi nel Regno, sono resi esecutivi con semplice decreto dalla Corte d'Appello del luogo in cui si deve procedere a questi atti.

Se l'esecuzione sia domandata direttamente dalle parti interessate, l'istanza si propone con ricorso alla Corte, e vi si unisce copia autentica della sentenza o del provedimento che ordinò gli atti richiesti.

Se l' esecuzione sia domandata dalla stessa autorità giudiziaria straniera, la richiesta deve trasmettersi nelle vie diplomatiche, senza necessità di unirvi la copia della sentenza o del provedimento.

La Corte delibera in camera di consiglio, sentito il ministero pubblico. Se permetta l'esecuzione, commette gli atti richiesti all'autorità giudiciaria o al funzionario di essa che abbia facoltà di riceverli o farli eseguire.

Art. 946. Quando la richiesta sia fatta nelle vie diplomatiche, e la parte interessata non abbia costituito alcun procuratore che promuova l'esecuzione degli atti accennati nell'articolo precedente, i provvedimenti, le citazioni e notificazioni necessarie per compierli sono dati e ordinati d'uffizio dall' autorità giudiciaria procedente. Se gli atti richiesti esigono, per circostanze speciali, le diligenze della parte interessata, la detta autorità giudiciaria può nominare d' uffizio un procuratore che la rappresenti.

Se sia necessaria o permessa la presenza delle parti interessate all' atto richiesto, il decreto che stabilisce il giorno in cui si procederà all' atto stesso è notificato, con semplice biglietto, per mezzo di usciere, alle parti la cui residenza nel Regno sia conosciuta.

Copia del decreto è trasmessa nelle vie diplomatiche all' autorità straniera, affinchè ne siano avvertite le altre parti.

Art. 947. Quando si tratti di citazioni a comparire davanti autorità straniere, o di semplici notificazioni di atti

provenienti da paese estero, la permissione è data dal ministero pubblico presso la Corte o il Tribunale nella cui giurisdizione la citazione o notificazione si deve eseguire.

Se siano state richieste nelle vie diplomatiche, le citazioni o notificazioni sono commesse dal ministero pubblico direttamente ad un usciere.

Art. 948. L'adempimento nel Regno degli atti indicati nei tre precedenti articoli non toglie la necessità del giudizio di delibazione, quando si tratti dell'esecuzione della sentenza definitiva.

Art. 949. La forza esecutiva data a norma degli articoli 941. 942. 943. 944. 945. 946 e 947 da un Tribunale civile, da una Corte di Appello o dal ministero pubblico, vale per promuovere l'esecuzione anche in altre giurisdizioni.

Art. 950. Le disposizioni di questo titolo sono subordinate a quelle delle convenzioni internazionali e delle leggi speciali.

Nel giudicio di delibazione devonsi avere presenti dal giudice le disposizioni degli articoli 10 e 12. del Codice civile; ed è alla Corte d'Appello, che la ha fatta, che la legge demanda il provvedere per la esecuzione, come se fosse stata da essa proferita.

Il Sonzogno nel suo Manuale cita giudicj i quali ritennero che nella delibazione debbasi ricercare se la Sentenza pecchi di manifesta ingiustizia, e debba quindi rifiutarsi la dichiarazione di esecutività.

4. Del Pubblico ministero

Le attribuzioni di questo Magistrato, il quale, come si disse, non ha giurisdizione propriamente detta, sono a desumersi dagli articoli 130. 132. 133. 139. 140. ed altri dell' Ordinamento Giudiciario.

Giova qui però accennare, in ordine alle disposizioni del Codice di Procedura, che il Pubblico Ministero:

Assiste a tutte le udienze civili, non però alle commerciali;

Può chiedere la facoltà di parlare e conchiudere in tutti gli affari che si trattano nelle udienze;

Può proporre in certi casi che l' udienza si faccia a porte chiuse; *Art.* 52.

Interviene in alcune sedute in Camera di consiglio dell' autorità deliberante, quando ne è chiamato dalla stessa autorità o dalla legge;

Interviene nei giudizii di delibazione;

Egualmente in quelli per la rettificazione degli atti dello stato civile; e non può essere provveduto dal Tribunale senza sentire il Ministero pubblico sul ricorso prodotto contro il rifiuto dell' ufficiale dello stato civile a procedere alla pubblicazione del matrimonio od alla relativa celebrazione. Nel giudicio d' interdizione o di inabilitazione, o di revoca dell' una o dell' altra, quando non sia regolato dal Titolo VI. del Libro III. del Codice, non può essere pronunciata Sentenza se non sentito il Ministero pubblico.

Il pubblico Ministero deve essere sentito quando si voglia far seguire una citazione per proclami pubblici; e così pure quando trattasi di ordinare una copia che non si vuol rilasciare dal depositario.

Le citazioni di persone che non hanno domicilio, residenza o dimora nel Regno, o di persona di cui non è conosciuta alcuna dimora; e così pure di militari quando sieno citati in persona propria, devono essere notificate al pubblico Ministero, e l'Autorità giudiciaria non può pronunciare in contumacia del convenuto, senza sentire lo stesso Ministero pubblico.

La permissione di citazioni a comparire davanti autorità straniere è data dal pubblico Ministero.

Si è veduto che le conciliazioni — e così è delle transazioni su documenti intaccati di falso nelle cause civili — non hanno effetto se non sieno omologate dall'Autorità giudiciaria, sentito il Ministero pubblico, e così pure, senza che sia questo sentito, non può venir pronunciata Sentenza in una causa di falso.

Enunciate queste più salienti nozioni relative alla interessenza demandata dalla legge nei procedimenti della giurisdizione civile, si trova di riportare per intero i seguenti articoli 346. 347. della Sez. VIII. Titolo IV. Libro I. del Codice, intitolata: Delle conclusioni del Ministero pubblico.

Art. 346. Il Ministero pubblico conclude nei casi indicati dalla legge e in tutte le cause che riguardano:

I. Lo Stato;

II. Le donazioni, e i legati fatti a benefizio dei poveri;

III. Lo stato delle persone, e le tutele;

IV. Il patrimonio e la separazione personale dei conjugi;

V. I minori, gl' interdetti, e gl' inabilitati, gli assenti dichiarati, e generalmente tutti quelli che sono rappresentati o assistiti da un curatore o da un amministratore delegato dall' Autorità pubblica;

VI. La competenza per materia o valore, e i conflitti di giurisdizione;

VII. Le ricusazioni di giudici e degli ufficiali del Ministero pubblico, e l' azione civile contro di essi;

VIII. Quelli che si trovino per causa pubblica fuori del Regno, e non siano rappresentati in giudizio.

Il Ministero pubblico può richiedere la comunicazione degli atti in tutte le cause, nelle quali lo creda necessario per l' osservanza della legge, e l' Autorità giudiciaria può anche ordinarla d' ufficio.

Art. 347. Il Ministero pubblico conclude all' udienza dopo la discussione delle parti.

Può anche richiedere che si assegni un' altra udienza per le sue conclusioni. —

Avvertite queste varie determinate attribuzioni del pubblico Ministero, come principali fra quelle che toccano più direttamente l' andamento degli affari in contatto colle parti interessate, può aversi una idea delle altre consentanee al carattere proprio di questo Ufficio, ed allo scopo dello stesso risultante dal Titolo III. dell' Ordinamento Giudiciario. Il pubblico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l' Autorità giudiciaria, dipende direttamente dal Ministero della Giustizia; esso deve vegliare alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridi-

ca; ha azione diretta per far eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato; fa eseguire d'Ufficio le Sentenze nelle cause civili, in quanto interessino l'ordine pubblico; esercita attribuzioni in via disciplinare; dirige la polizia giudiciaria; assiste alle assemblee generali; ne provoca la convocazione; fa l'annuo reso-conto morale sul modo con cui la giustizia fu amministrata; nota gli abusi che fossero invalsi, e fa le requisitorie che giudica convenienti pel bene del servizio.

Dei Cancellieri

Ufficio dei Cancellieri si è l'assistenza delle Autorità giudiciarie in tutti gli atti ai quali procedono, contrassegnandone le firme. *Art.* 153.

I Cancellieri sopraintendono a tutti gli affari da praticarsi nella Cancelleria delle Corti, Tribunali, Preture ed Ufficj dei Conciliatori alla quale sono addetti, e quindi a tutte le spedizioni, le quali poi devono essere da essi firmate. *Art.* 153 *O.G.*

Molte sono le mansioni e gl'incarichi specialmente demandati dalla legge al Cancelliere, e molte le responsabilità appostegli, le quali saranno a rilevarsi trascorrendo i varii titoli dei nostri Codici.

Degli Uscieri

L'ufficio dell'Usciere appartiene alla sfera di que' che sono di mero ordine esecutivo. Essi infatti sono destinati ad agire sopra richiesta delle parti o dietro ordine del Giudice al cui servizio sono addetti, ed entro i limiti delle loro attribuzioni, vincolati a non poter ricusare il loro ministero quando ne siano richiesti. *Art.* 180. *O. G.*

Però l'Usciere procede alle citazioni, notificazioni, ed agli altri atti del suo ministero anche senza permissione dell'Autorità giudiciaria, salvo i casi in cui la legge stabilisce diversamente. Così quanto da un lato è giustificata la misura della legge che sottopone gli Uscieri a penalità in alcuni casi di mancanze, e vuole che sia da essi somministrata una cauzione prima di assumere l'ufficio, e li obbliga a tenere un esatto repertorio di tutti i loro atti sotto la sorveglianza dei Regi Procuratori da essere da questi mensilmente esaminato e firmato, altrettanto emerge chiaro dall'altro lato il bisogno, che le parti interessate proveggano e sorveglino per quanto occorre alla regolarità dell'operato dell'Usciere. Ed a tale scopo potranno sempre approfittare delle disposizioni degli art: 87. 88. del Regolamento Giudiciario pegli oggetti ai quali sono applicabili, facendo all'Usciere le proprie richieste scritte ed in ispecie pelle citazioni in ordine all'art. 134, e riportandone da esso l'atto di ricevuta o firma sopra un secondo esemplare. *Art.* 41. 187. O. G. 178. O. G. 83. R. G.

La introduzione di questi alcuni cenni relativamente al Ministero pubblico, ai Cancellieri ed Uscieri può essere in qualche guisa giustificata in riguardo alla importanza che hanno le mansioni loro nei procedimenti giudiciarj, comunque non implichino qualsiasi elemento giurisdizionale propriamente detto. Ciò non sarebbe rispetto agli altri funzionarii addetti alle Autorità giudiciarie, dei quali quindi non giova nemmeno far parola, come di cosa affatto estranea allo scopo di questi studi.

Ritiensi al contrario opportuno chiuderli con un ultimo

CAPO XII.

Procedimenti speciali per le questioni sulla eccezione d' incompetenza e sul modo di regolare la competenza fra i giudici

Si è veduto che l' eccezione d' incompetenza per materia o valore può essere proposta in qualunque stato e grado della causa, e che l' Autorità giudiciaria deve pronunciarla anche d' ufficio. *Art.* 187.

Per qualunque altro titolo non può pronunciarsi d' ufficio, ma deve essere opposta dalla parte, la quale voglia valersene, e facendosi attrice in confronto dell' altra, proponga la relativa azione. *Art.* 187. 156.

La parte però deve proporla prima di ogni altra istanza o difesa, mentre in caso diverso verificherebbesi la volontaria prorogazione della competenza del giudice innanzi a cui venne citata. *Art.* 187.

Non così sarebbe ove si trattasse unicamente di rimessione della causa da uno ad altro giudice, pel fatto che una stessa causa fosse stata promossa davanti due Autorità giudiciarie ugualmente competenti, o quando una controversia sia connessa ad una causa già pendente davanti un'altra Autorità giudiciaria, mentre in questi casi la relativa domanda può proporsi in qualunque stato e grado della causa. *Art.* 188.

La legge non istabilisce una procedura speciale per queste questioni, le quali vanno proposte e giudicate secondo le norme stabilite per gli incidenti. *Art.* 189.

Sono qui ad avvertirsi le alcune speciali disposizioni relative a questa materia nelle cause che hanno luogo avanti i Conciliatri.

Quando il Conciliatore si reputi incompetente per materia o valore a decidere sulla domanda della parte attrice, esprime con semplice atto i motivi del suo avviso, e ne trasmette copia al Pretore del mandamento, al quale spetta decidere della susistenza o meno della incompetenza.

Lo stesso deve farsi quando il Conciliatore crede fondata la eccezione d'incompetenza proposta dalla parte.

Ed in entrambi i casi resta sospeso il corso del giudicio, finchè il Pretore non abbia pronunciato sull' incidente. *Art.* 458.

Che se il Conciliatore non crede fondata la azione di incompetenza proposta da una delle parti, spiega egualmente i motivi del suo avviso con semplice atto di cui trasmette copia al Pretore; con che però non resta sospeso il corso della lite in merito sulla quale il Conciliatore, anche in pendenza della Pretoriale decisione sull' incidente, pronuncia il suo giudicio. *Art.* 456.

In tutti tre i casi le parti possono far pervenire al Pretore le loro memorie e i documenti.

La Sentenza del Pretore sull' incidente è spedita d' ufficio per copia al Conciliatore. *Art.* 457.

Fino a che non sia stata pronunciata questa Sentenza, non può eseguirsi quella che fosse stata pronunciata in merito dal Conciliatore, la quale sarà come non avvenuta ove il Pretore dichiari la incompetenza; e diventerà in caso contrario esecutiva. *Art.* 456.

Ove l' incidente sull' incompetenza elevato dalle parti non sia stato sottoposto al Pretore, o il Conciliatore non abbia d' ufficio elevato l' incidente della incompetenza per materia o valore, le parti possono appellare dalla Sentenza.

La parte che intenda proporre l' Appello ne fa dichiarazione al Cancelliere del Conciliatore nel termine di giorni tre dalla notificazione della Sentenza.

Il Cancelliere scrive la dichiarazione e ne consegna copia da rilasciarsi all' altra parte nel termine di tre giorni successivi.

Tutto ciò sotto pena di nullità.

Il Cancelliere trasmette immediatamente copia della dichiarazione di Appello e della Sentenza al Pretore, al quale le parti possono far pervenire le loro memorie e i documenti.

Il Pretore pronuncia la Sentenza la quale viene spedita d' ufficio per copia al Conciliatore. *Art.* 459. 457.

È a rimarcarsi però che l' Appello in questo caso non ha effetto sospensivo. *Art.* 458.

Avanti qualunque altra Autorità giudiciaria le questioni di incompetenza e declinatoria di foro vanno, come si disse, proposte e giudicate secondo le norme prescritte per gli incidenti.

Tali questioni pertanto vanno proposte o con comparsa, o con citazione per biglietto.

Rispetto al tempo utile per proporle, si è già veduto che quelle per materia o valore lo possono essere in qualunque stato della causa.

Quanto alle altre: ove la causa sia istituita avanti un Pretore, siccome va trattata col metodo sommario e quindi colla comparsa delle parti ad udienza fissa, così la eccezione

di incompetenza dovrà essere dal convenuto opposta oralmente, o per iscritto alla prima udienza. Art. 415. E giusta l' art. 80. il convenuto deve nella prima risposta iniziare la eccezione, anche riferentesi al valore, nel caso in cui trovi di impugnare il valore della causa relativa a beni mobili, dichiarato dall' Attore o presunto.

Egualmente se trattisi di procedimento sommario, sia davanti i Tribunali di Commercio, Art. 412, sia davanti i Tribunali Civili, e le Corti d' Appello, *Art.* 390.

Al contrario nel procedimento formale davanti i Tribunali di Commercio, questa eccezione va proposta entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine della citazione (Art. 394,) e davanti i Tribunali Civili e le Corti d' Appello, o nell' atto in cui il convenuto si presenta ad esaurire le prescrizioni dell' art. 159, od entro i quindici giorni accordatigli dall' altro art. 164. per la notificazione della risposta. Siccome però pell' art. 386. non ostante la dichiarazione di contumacia, e sino alla Sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni, coll' obbligo di pagare le spese contumaciali, così il convenuto che siasi reso contumace senza aver data alcuna comparsa di risposta, od altra istanza, potrà prevalersi di tale disposizione anche per opporre la eccezione di incompetenza, giacchè basta per l' articolo 187, che venga proposta prima di ogni altra istanza o difesa.

Che anzi rimane alla parte, la quale siasi resa contumace, aperta la via ad opporre la eccezione d' incompetenza anche dopo che sia stata pronunciata la Sentenza contumaciale.

Ed infatti l' art: 190 nell' atto in cui ammette il contumace ad impugnare per nullità la citazione, che precedette

la Sentenza anche nel Giudizio di opposizione o d' Appello purchè lo faccia prima di ogni altra difesa, soggiunge salvo la declinatoria di Foro.

Cioè questa può venire opposta anche dopo la sentenza contumaciale semprechè lo sia prima di ogni altra difesa ed eccezione, compresa quella della impugnativa per nullità della citazione.

In qualunque caso davanti i Tribunali Civili e Commerciali, e le Corti d' Appello, la eccezione d'incompetenza contiene la domanda, che la eccezione venga giudicata dal Tribunale, ed importa la citazione dell' altra a comparire davanti il Presidente entro un termine, che d' ordinario non può essere minore di giorni tre, e nel giorno ed ora da indicarsi nella citazione.

Scopo ed effetto della comparsa avanti il Presidente si è unicamente, che venga dallo stesso emessa la Ordinanza a termini dell'art. 184.

Il procedimento incidentale della incompetenza è sempre sommario, e va definito con Sentenza alla quale sono applicabili le norme e dispsoizioni generali relative alle Sentenze.

In caso di appellazione, se in prima istanza siasi pronunciato soltanto sulla competenza, anche in Appello si pronuncia solo su questa.

Quando in prima istanza siasi pronunciato anche sul merito, non si può in Appello conoscere su questo se sia dichiarata la incompetenza dei primi giudici. *Art.* 493.

E quando sopra ricorso per cassazione, la Corte cassi la Sentenza per violazione delle norme di competenza, statuisce su questa e rimanda la causa all' Autorità competente. *Art.* 544.

Registrate queste alcune norme di procedimento relative alla eccezione di incompetenza, sono a notarsi le talune speciali norme relative al modo di regolare la competenza fra i giudici, nei casi contemplati dagli art: 108. 109. sopra riportati nel Capo X., e sono quelle stabilite dai seguenti articoli:

Art. 110. La domanda per il regolamento della competenza va proposta con ricorso sottoscritto da un mandatario, che possa rappresentare la parte davanti l' Autorità giudiciaria cui è diretto, accompagnato dagli atti fatti nei relativi giudizi e dai documenti in essi prodotti dal ricorrente, i quali devono essere indicati nel ricorso, e rimanere in deposito nella cancelleria per essere comunicati alle altre parti.

Quando la domanda sia proposta davanti un Tribunale di commercio o un Pretore, il ricorso può essere sottoscritto dalla parte stessa.

Art. 111. L' Autorità giudiciaria superiore, se reputi fondata la domanda, ordina che il ricorso sia notificato alle altre parti, affinchè possano presentare un controricorso, e stabilisce i termini per la notificazione del ricorso e del decreto e per la presentazione del controricorso.

Con lo stesso decreto può ordinare la sospensione delle cause finchè non sia regolata la competenza.

L' ordine della sospensione impedisce la decorrenza di qualunque termine della procedura.

Art. 112. La parte ricorrente, che omette di fare la notificazione nel termine stabilito, decade di diritto dalla istanza per regolamento della competenza.

Art. 113. Il controricorso sottoscritto a norma dell' articolo 110. è presentato nel termine stabilito nel decreto, e notificato nello stesso termine alla parte ricorrente con indicazione dei documenti depositati nella cancelleria.

Art. 114. Decorsi i detti termini, l' istruzione della causa si ha per compita in contraddittorio, ancorchè non siasi presentato controricorso; e l' Autorità giudiciaria pronuncia sulla domanda.

Quando la domanda sia rigettata , la parte ricorrente può essere condannata al risarcimento dei danni verso le altre parti.

Art. 115. Quando due o più Autorità giudiciarie si siano dichiarate competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda d'una delle parti, osservate le disposizioni degli articoli precedenti.

SOGGIUNTA

Esaurita così la materia alla quale si dedicavano questi primi studi, sarà, progredendo in quelli riflettenti le norme per l' esercizio delle diverse azioni, che si potranno rilevare le alcune lacune od inesattezze che fossero occorse, e trovar fondamento per risolvere gli alcuni dubbi che sarebbersi potuti elevare su talune delle disposizioni sopra riportate.

